

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI SINDACALE PER I CRITERI DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DI COMPARTO A VALERE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE 2020

In data 23 maggio 2022 dopo la prima riunione del 13 maggio 2022 si sono riunite presso l'AIFA anche in teleconferenza, in Via del Tritone, 181, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, per la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per la distribuzione dell' incentivazione alla produttività per i dipendenti di comparto a valere sul Fondo risorse decentrate 2020.

LE PARTI

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0037225 del 5 maggio 2022, con cui è stata comunicata la certificazione positiva dell'ipotesi di accordo sindacale del 17 febbraio 2022, concernente i criteri per la distribuzione dell' incentivazione alla produttività per il personale di comparto per l'anno 2020, avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico – finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato – ai sensi dell'art.40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 – dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP;

Preso atto di quanto indicato nella predetta nota e, precisamente, "*Rispetto a quanto disposto nell'art. 2, comma 3 (rectius art. 3 comma 2), dell'ipotesi in oggetto, si evidenzia che l'art. 78 del CCNL Comparto Funzioni Centrali prevede che ai "dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'amministrazione, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 77, comma 2"; conseguentemente non sembra pienamente rispondente al dettato contrattuale considerare, quale base di riferimento di tale maggiorazione, il solo 10% dell'incentivazione alla produttività individuale, determinato sulla base degli obiettivi qualitativi.*

Sul punto si richiede di adeguare al citato disposto contrattuale, in sede di sottoscrizione definitiva, il parametro di riferimento per il calcolo della differenziazione, estendendolo anche al restante 20% relativo alla produttività individuale."

Preso atto inoltre dell'ulteriore osservazione di seguito riportata "*In ordine poi al fondo risorse decentrate per servizi resi per conto terzi, si ricorda che lo stesso non può essere riferito alla totalità del personale, ma in maniera esclusiva, a coloro che hanno svolto le attività connesse al servizio reso e si rimanda in generale ai corretti comportamenti fissati dalla magistratura contabile. Si raccomanda altresì che le predette risorse siano erogata a favore del personale destinatario, nel rispetto del processo di valutazione così come definito dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance in uso presso l'amministrazione."*



Pagina 1/3

Rilevato quanto disposto dall'art. 43 comma 3 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nonché dal regolamento per la disciplina per i servizi resi nei confronti di terzi, approvato con delibera n. 5 del 13 febbraio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia.

Considerato in particolare l'art. 8, comma 1, del citato documento, il quale dispone che *“Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2, la restante parte degli eventuali residui risultanti dal consuntivo economico, e i costi orari del personale indicati all'art. 6, comma 2, lett. d) ed e), sono destinati ad integrare proporzionalmente i fondi unici di amministrazione (Fua/Fud), di pertinenza del Coordinatore del servizio e dei componenti del team di lavoro”* e il disposto del comma 2 del medesimo art. 8, il quale statuisce che *“Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale dirigente e non, che ha svolto gli incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta rispettivamente alla retribuzione di posizione e di risultato...anche una quota ulteriore ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto. Tale quota viene determinata e ripartita secondi i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa””.*

Vista la definizione dei criteri per la determinazione e la ripartizione dei compensi al personale, che ai sensi dell'art. 8 citato è stata oggetto di contrattazione con le OO.SS., a seguito della quale è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo sindacale in data 14 dicembre 2015, sottoscritta definitivamente in data 14 giugno 2016 a seguito della certificazione favorevole contenuta nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0030022 del 7 giugno 2016.

Viste le sentenze richiamate nella suddetta nota emesse dalla Magistratura Contabile.

Rilevato che dette sentenze si riferiscono ad enti locali in dissesto finanziario, per i quali il Giudice ritiene non assentibile la destinazione di risorse derivanti da convenzioni alla contrattazione integrativa, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Considerato che i principi individuati in dette sentenze non precludono la possibilità che, una volta erogati i compensi direttamente ai dipendenti che hanno svolto i servizi nei confronti dei terzi, eventuali residui risultanti dall'attività in argomento vadano ad integrare proporzionalmente i fondi per il trattamento economico accessorio complessivo del personale dipendente, anche perché – come evidenziato sopra - tale eventualità è prevista espressamente dall'art. 43 legge 449/1997.

Rilevato che anche per il passato proprio questo è il *modus operandi* dell'Amministrazione, come si evince sia dal Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti dei terzi già citato nonché dagli accordi di contrazione integrativa specificati, allegati alla presente.

CONVENGONO

preso atto dei limiti e dato conto delle osservazioni di cui alla nota del DFP citato in premessa, di sottoscrivere definitivamente l'allegata ipotesi di Accordo concernente i criteri per la distribuzione dell' incentivazione alla produttività per il personale di comparto a valere sul Fondo risorse decentrate 2020, sottoscritto in data 17 febbraio 2022.



Pagina 2/3

Letto, confermato e sottoscritto.

La delegazione di parte pubblica:

Presidente Dott. Antonino Laganà

Antonino Laganà

Le Organizzazioni Sindacali:

FP/CGIL

Luca Geronzi

CISL/FP

UIL/PA

CONFSAL-UNSA

CONFINTESA/FP

FLP

Flavia

USB/PI

Roberto

RSU:

Fabio Vecchia